

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1037

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRETI, ROMITA, AMADEI, CIAMPAGLIA, DI GIESI, LONGO  
PIETRO, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI,  
REGGIANI, SCOVACRICCHI, TANASSI, VIZZINI**

*Presentata il 20 gennaio 1977*

### Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione italiana, all'articolo 48, stabilisce che «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Questo preciso dettato costituzionale non ha, come tutti sappiamo, trovato applicazione nelle elezioni politiche italiane svoltesi dal 1948 ad oggi, in quanto la quasi totalità degli italiani residenti all'estero — e sono, secondo le più attendibili statistiche, quasi cinque milioni — non ha potuto esercitare il diritto di voto per non aver avuto la possibilità di abbandonare il posto di lavoro o, molto spesso, per mancanza di mezzi finanziari necessari per raggiungere il comune di provenienza.

L'attuale situazione, che di fatto opera ingiuste ed assurde discriminazioni e che, per taluni aspetti, falsa addirittura il risultato finale di una consultazione elettorale politica, deve essere superata con l'approvazione di una idonea normativa che consenta a tutti i nostri connazionali residenti, per qualsiasi motivo, in paesi stranieri, di

partecipare attivamente alla vita politica (con il regolare esercizio di voto) e legislativa del nostro paese. Gli italiani all'estero, onorevoli colleghi, costituiscono una forza viva, onorano il lavoro italiano nei paesi che li ospitano, contribuiscono con le loro rimesse di valuta ad alleviare il *deficit* dei nostri conti con l'estero ed hanno, pertanto, titolo ad esercitare il diritto di voto sancito dall'articolo 48 della nostra Carta costituzionale in condizione di assoluta parità con gli elettori residenti in Italia.

Il problema di far partecipare alle consultazioni elettorali i cittadini italiani che si trovano all'estero è stato portato all'esame del Parlamento anche nelle passate legislature. Non è stato, ad oggi, risolto per le difficoltà che il problema presenta. Riteniamo, però, che ogni difficoltà deve cedere il passo di fronte all'esercizio del più essenziale diritto politico e civile quale è quello del voto da parte di cinque milioni di italiani che sono stati costretti ad emigrare all'estero perché non hanno avuto la possibilità di trovare lavoro nel nostro paese.

La presente proposta di legge, se approvata, consentirà a tutti gli italiani emigrati l'esercizio del diritto di voto presso le sedi dei Consolati italiani all'estero.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per disciplinare la consegna ai cittadini italiani residenti e/o domiciliati all'estero dei certificati elettorali che dovranno essere rilasciati dai comuni di provenienza degli elettori emigrati.

I comuni stessi, oltre ai certificati elettorali, dovranno curare l'invio alle sedi delle Ambasciate italiane all'estero: le schede di votazione, le liste dei candidati — per la relativa circoscrizione — per la Camera ed il Senato e tutto il materiale necessario per verbalizzare le operazioni elettorali e di scrutinio.

### ART. 2.

Le sedi delle Ambasciate dovranno tempestivamente distribuire le schede elettorali, le liste dei candidati per la Camera ed il Senato ed il materiale di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo a tutti i Consolati della Repubblica italiana con giurisdizione sui comuni nei quali sono residenti e/o domiciliati i cittadini italiani all'estero.

### ART. 3.

I cittadini italiani residenti e/o domiciliati all'estero per qualsiasi motivo, se in possesso del relativo certificato elettorale, sono ammessi ad esercitare il diritto di voto per la elezione dei deputati e dei senatori presso sezioni elettorali costituite presso le competenti sedi dei consolati italiani.

### ART. 4.

Presso ciascuna sede consolare italiana all'estero sono istituite una o più commissioni elettorali nominate dall'Ambasciatore. Ogni commissione elettorale è presieduta da un funzionario dell'ambasciata.

ART. 5.

Ogni commissione elettorale è composta da cinque cittadini italiani, residenti e/o domiciliati nei comuni sotto giurisdizione dei singoli consolati, estratti a sorte fra tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 6.

Le commissioni elettorali aventi sede presso i consolati, ultimate le votazioni e lo scrutinio dei voti, debbono trasmettere alle rispettive ambasciate tutti i verbali di scrutinio, le schede di votazione in busta sigillata.

ART. 7.

Ogni ambasciata trasmette, con un corriere, tutta la documentazione concernente la votazione elettorale all'ufficio elettorale centrale presso il Ministero dell'interno. Detto ufficio deve comunicare tempestivamente, e comunque non oltre ventiquattro ore dalla data di ricezione, i risultati delle votazioni degli italiani all'estero ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso le rispettive Corti di appello.